

**RIQUALIFICAZIONE *IN IURE* DELL'IMPUTAZIONE ED ACCESSO AL PATTEGGIAMENTO:  
TRA DISCIPLINA INTERNA E SPUNTI SOVRANAZIONALI.**

di Matteo Aranci

(Dottorando in Diritto dell'Unione europea, Università degli Studi di Milano)

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il quadro normativo italiano e gli interventi della Corte costituzionale. – 3. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. – 4. Il diritto dell'Unione europea: la direttiva 2012/13/UE e l'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. – 5. Una questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Brindisi. – 6. La pronuncia della Corte di giustizia. – 7. Qualche riflessione conclusiva.

1. La *quaestio* relativa alla modifica, in corso di dibattimento, dell'originaria imputazione costituisce un tema attuale e di sicuro interesse, sia per gli spunti critici offerti dalla dottrina, sia per i continui apporti della giurisprudenza<sup>1</sup>. Numerose sono le pronunce – anche molto recenti – della Corte costituzionale<sup>2</sup>, che sovente è stata chiamata, dai giudici italiani, a soffermarsi su una disciplina che risulta ormai ampiamente modellata dagli interventi della Consulta.

Una profonda riflessione sul tema è stata sollecitata anche dalle fonti sovranazionali. Da un lato, la Corte Edu – a partire, per quel che riguarda l'ordinamento italiano, dalla nota sentenza *Drassich c. Italia*<sup>3</sup> – ha stimolato (come si vedrà *infra*) una (parziale) rilettura dell'art. 521 Cpp, in modo da arginare il fenomeno della riqualificazione “a sorpresa”. Dall'altro lato, si deve segnalare una non minore importanza delle fonti dell'Unione europea: specie a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona si è registrato un significativo ampliamento delle competenze dell'Unione in materia penale (sostanziale e processuale), così come – grazie all'art. 6 TUE – la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione (CdfUE) ha acquisito valore giuridico pari ai trattati.

<sup>1</sup> Il campo d'indagine del presente lavoro si limita alla modifica dell'imputazione del fatto già contestato (cd. contestazioni sostitutive) e non, invece, alla contestazione di reati concorrenti, circostanze aggravanti o fatti nuovi (artt. 517 e 518 Cpp).

<sup>2</sup> In riferimento all'art. 516 Cpp, si tratta di Corte cost., sent. 17.7.2017, n. 206 (sull'applicazione della pena su richiesta delle parti); sent. 5.12.2014, n. 273 (sull'accesso al rito abbreviato). In relazione all'art. 517 Cpp, ancor più recentemente, v. Corte cost., sent. 11.4.2019, n. 82, sempre sull'accesso al patteggiamento in caso di una nuova contestazione per un reato concorrente; sent. 5.6.2018, n. 141, in tema di modifica dell'imputazione e accesso alla messa alla prova.

<sup>3</sup> C. eur., sent. 11.12.2007, ric. n. 25575/04, *Drassich c. Italia*, la cui traduzione è disponibile, in italiano, sul sito ufficiale del Ministero di giustizia.

Questi elementi meritano particolare attenzione per quanto concerne il tema in esame.

L'Unione europea ha adottato, negli ultimi anni, un *corpus* di direttive volte a «facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria»<sup>4</sup> e, tra queste, si colloca certamente la direttiva 2012/13/UE<sup>5</sup>, con cui il legislatore dell'Unione europea ha dettato norme minime relative al diritto all'informazione delle persone indagate e imputate.

La Carta – ai suoi artt. 47 e ss. – ha inteso fornire una particolare tutela ad alcuni diritti imprescindibili nell'esercizio della giurisdizione<sup>6</sup>; tra questi, rileva l'art. 48 CdfUE, in forza del quale ad ogni persona sottoposta a procedimento dev'essere garantito il rispetto delle proprie prerogative difensive, la cui violazione comporta, altrimenti, un *vulnus* al principio del *fair trial*.

Appare evidente che oggi numerosi istituti (e garanzie) del diritto processuale penale debbono essere osservati non soltanto alla luce dell'ordinamento interno, ma anche nell'ottica di una necessaria interrelazione con le fonti sovranazionali.

Di quest'affermazione si ha una plastica evidenza nella materia del rapporto tra esercizio delle prerogative difensive e riquilificazione – *in iure* o *in facto* – del capo d'imputazione originariamente formulato dalla pubblica accusa. Accanto alle indicazioni della giurisprudenza della Corte Edu (sentenza *Drassich c. Italia*), anche dalle fonti UE si evince con chiarezza la necessità di tutelare l'equità processuale mediante un'informazione chiara e tempestiva: ciò vale non soltanto per le accuse iniziali, ma anche (e soprattutto) per quel che concerne le modifiche che si possano registrare in corso d'opera.

Per queste ragioni, pare interessante – e su questo specifico punto alcune considerazioni sorgono a seguito di una recente pronuncia della Corte di giustizia<sup>7</sup> – soffer-

---

<sup>4</sup> Così l'art. 82, par. 2, co. 1, TFUE. Tra queste, si ricordino le direttive 2010/64/UE (in *GUUE*, L 280/1) sul diritto all'interpretazione e traduzione; 2013/48/UE (in *GUUE*, L 294/1) sul diritto al difensore, all'informazione di un'altra persona e dell'autorità consolare in caso di privazione della libertà personale; 2016/343/UE (in *GUUE*, L 65/1) sulla presunzione di innocenza; 2016/800/UE (in *GUUE*, L 132/1) sui diritti dei minori indagati e imputati; 2016/1919/UE (in *GUUE*, L 297/1) sul patrocinio a spese dello Stato.

<sup>5</sup> In *GUUE*, 1.6.2012, L 142/1.

<sup>6</sup> Tra questi, il diritto ad un ricorso effettivo, ad un giusto processo, alla difesa (art. 47 CdfUE), la presunzione di innocenza e il rispetto delle garanzie processuali e difensive (art. 48 CdfUE), il principio di legalità e relativi corollari, nonché la proporzionalità delle pene (art. 49 CdfUE) e, infine, il divieto di bis in idem (art. 50 CdfUE).

<sup>7</sup> C.G. UE, sent. 13.6.2019, causa C-646/17, *Moro*.

mare l'attenzione su una specifica questione, ovvero la compatibilità, rispetto agli obblighi sovranazionali, della disciplina interna che distingue, in modo netto, l'accesso ai riti alternativi in caso di modifica dibattimentale dell'imputazione.

2. Il codice di rito italiano, come già accennato, distingue chiaramente la disciplina applicabile in caso di modifica *in facto* o *in iure* dell'imputazione a seguito di sopravvenienze in corso di dibattimento<sup>8</sup>. Se si registrano mutamenti rispetto al fatto storico, si applica l'art. 516 Cpp; se, al contrario, l'accadimento storico non si palesa diverso, ma risulta inquadrabile in un diverso *nomen iuris*, assume rilievo l'art. 521, co. 1, Cpp.

Questo *discrimen* produce (oggi) rilevanti conseguenze in tema di accesso ai riti alternativi.

Per quanto attiene al patteggiamento, è noto che, a seguito del più recente intervento della Corte costituzionale italiana<sup>9</sup>, il quadro normativo ammette l'accesso al rito premiale qualora il p.m. provveda ad una *mutatio* dell'imputazione derivante da una diversa ricostruzione dell'episodio contestato, qualsiasi sia la ragione ("patologica" o "fisiologica") che si collochi a fondamento della rimodulazione del capo d'imputazione. Soprattutto a seguito di tale significativo ampliamento del recupero dei riti premiali a fronte di una fisiologica *emendatio libelli*, si rende sempre più necessaria una netta distinzione applicativa – ad oggi sempre mancata – tra modifiche dell'imputazione ed effettiva riquilificazione del fatto, ex art. 521 co. 1 Cpp.

Secondo l'art. 521, co. 1, Cpp, il giudice può qualificare il fatto entro una cornice giuridica diversa da quella prospettata dall'imputazione, purché egli sia competente a

<sup>8</sup> Per un inquadramento generale, nella manualistica, v., *ex multis*, AA.VV., *Procedura penale*, Torino 2018, 643 ss. Nello specifico, v. S. Quattrocchio, *Riquilificazione del fatto nella sentenza penale e tutela del contraddittorio*, Napoli 2011.

<sup>9</sup> La prima pronuncia di illegittimità costituzionale rispetto all'art. 516 c.p.p. è Corte cost., sent. 30.6.1994, n. 265; ad essa ha fatto poi seguito la già citata Corte cost., sent. 17.7.2017, n. 206, con cui l'art. 516 c.p.p. è stato (nuovamente) dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella misura in cui non prevede la facoltà dell'imputato di domandare al giudice del dibattimento l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p., relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale ed oggetto della nuova contestazione. Sulla sentenza da ultimo segnalata, v. M. Rossi, *Modifica dell'imputazione in dibattimento e accesso ai riti consensuali: la Corte costituzionale abbatte un'altra preclusione*, in [www.la legislazione penale.eu](http://www.la legislazione penale.eu), 14.3.2018; A. Spinelli, *La Consulta torna sul rapporto tra modifica dell'imputazione e facoltà di accesso ai riti alternativi*, in *DPenCont*, 10.10.2017; G. Todaro, *Nuove contestazioni dibattimentali e diritto di difesa: un ulteriore tassello nella parabola dei riti speciali*, in *CP*, 11/2017, p. 3907 ss.

conoscerne; diversamente, ma soltanto qualora il fatto appaia, a seguito del dibattimento, radicalmente diverso rispetto a quello oggetto dell'accusa originaria, il giudice – a norma dell'art. 521, co. 2, Cpp – deve restituire gli atti al p.m., perché provveda opportunamente<sup>10</sup>. È noto, tuttavia, che, per un verso, la giurisprudenza di legittimità ha sempre avallato – tanto prima quanto dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale – un'interpretazione eccessivamente estensiva dell'art. 521, co. 1, Cpp, atta a mascherare vere e proprie modifiche dell'imputazione, operate dal giudice in sentenza, alla stregua di mere riqualficazioni<sup>11</sup>.

Per altro verso – e oltre il problema segnalato – la nota sentenza della Corte Edu resa nel caso *Drassich* ha evidenziato l'esigenza che, anche a fronte di una effettiva riqualficazione, si debba provocare il contraddittorio tra le parti in merito al diverso *nomen iuris* cui il medesimo fatto può essere ricondotto, in modo tale che l'imputato possa validamente esperire attività difensiva sul punto. In tal senso, la giurisprudenza del Supremo Collegio è ormai consolidata<sup>12</sup>, ancorché non manchino alcune pronunce

<sup>10</sup> Rispetto al principio di correlazione tra accusa e difesa, v. ampiamente S. Marcolini, *Il principio di correlazione tra accusa e sentenza*, Milano 2018.

<sup>11</sup> In linea con la segnalata interpretazione estensiva dell'art. 521, co. 1, c.p.p., v. *ex multis* Cass. Pen., sent. 13 marzo 2017, n. 11956, in *De Jure*, secondo la quale l'attribuzione in sentenza al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 c.p.p. ove la nuova definizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo prevedibile, e, comunque, l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine alla stessa (nel caso di specie l'imputato era stato condannato per il reato di cui all'art. 571 c.p., a fronte dell'originaria contestazione ex art. 572 c.p.). Ancora, secondo Cass. Pen., sent. 21.12.2016, n. 54457, in *De Jure*, la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza ricorre soltanto quando il fatto ritenuto nella decisione si trovi, rispetto al fatto contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contenga l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consente di ricavarli in via induttiva.

<sup>12</sup> Da ultimo, si segnala, per completezza e chiarezza, Cass. Pen., sent. 23.6.2017, n. 49054, in *De Jure*. Vi si legge (cons. in diritto, pt. 1) «che una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 521 c.p.p. impone di ritenere che il potere di attribuire alla condotta addebitata all'imputato una nuova e diversa qualificazione giuridica non possa essere esercitato "a sorpresa" ma solo a condizione che vi sia stata una preventiva promozione, ad opera del giudice, del contraddittorio fra le parti sulla "questio iuris" relativa; e ciò anche nel caso in cui la nuova e diversa qualificazione risulti più favorevole per il giudicabile, atteso che la difesa ben può diversamente atteggiarsi (quanto alle opzioni strategiche) e modularsi (sul piano tattico) in rapporto alla differente qualificazione giuridica della condotta, rispetto alla quale, oltre tutto, le emergenze processuali assumono, a loro volta, diversa e nuova rilevanza, dovendo la garanzia del contraddittorio in ordine alle questioni inerenti alla diversa qualificazione giuridica del fatto essere concretamente assicurata all'imputato sin dalla fase di merito in cui si verifica la modifica dell'imputazione».

in cui la Corte di Cassazione ha ritenuto non necessario procedere ad un effettivo “avvertimento”<sup>13</sup> dell'imputato all'adeguamento del *nomen iuris*, potendosi tale evenienza ricavare *aliunde* (ad esempio, perché la questione è stata discussa nella fase cautelare o perché la riqualficazione appariva prevedibile).

Qualora la riqualficazione giuridica dell'accusa sia operata dal giudice in difetto di contraddittorio, la Corte di Cassazione ha in alcune pronunce affermato che si verifica una nullità generale a regime intermedio per la violazione del diritto di difesa<sup>14</sup>. Secondo un altro – e meno garantistico orientamento – ove la riqualficazione “a sorpresa” avvenga nel giudizio di primo o secondo grado, l'imputato potrà difendersi espendendo gli opportuni mezzi di impugnazione<sup>15</sup>.

3. Può ben dirsi che un primo, fondamentale scossone alla monolitica posizione della giurisprudenza di legittimità in tema di riqualficazione dell'accusa e diritto di difesa sia venuto proprio da alcune importanti pronunce della Corte Edu. Nei passaggi delle motivazioni rese dai Giudici di Strasburgo, traspare, peraltro, un costante riferimento alla direttiva 2012/13/UE nonché all'art. 48 CdfUE, a conferma dell'inscindibile interrelazione tra l'art. 6 Cedu e l'esegesi delle disposizioni UE.

Quando chiamato ad interpretare l'art. 6, par. 1, Cedu, il giudice di Strasburgo – pur dovendosi confrontare con fattispecie ogni volta differenti e con ordinamenti tra loro eterogenei – ha maturato un consolidato insegnamento quanto al rapporto tra la formulazione dell'addebito e l'esercizio delle prerogative difensive.

Il diritto di godere di una piena consapevolezza circa l'accusa mossa all'imputato è, ad avviso della Corte di Strasburgo, fondamentale al fine di permettere la celebrazione di un *fair trial*, in ossequio alla previsione dell'art. 6, par. 1, Cedu<sup>16</sup>. In tema di garanzie difensive, il par. 3 del medesimo articolo prevede, per ogni imputato, il diritto di essere prontamente informato della natura e dei motivi dell'accusa (lett. a) e di disporre di tempo e mezzi per difendersi efficacemente (lett. b)<sup>17</sup>.

<sup>13</sup> A. Capone, *Much ado about nothing. obblighi convenzionali e riqualficazione giuridica del fatto*, in [www.lalegislazionepenale.eu](http://www.lalegislazionepenale.eu), 31.3.2017, p. 14-15 e ivi giurisprudenza citata.

<sup>14</sup> V. ad es. Cass. Pen., sent. 8.6.2011, n. 26609, in *De Jure*; v. G. Biondi, *La riqualficazione giuridica del fatto e le spinte riformatrici che provengono dal diritto europeo*, in *DPenCont.*, 29.04.2013, p. 6 e ivi riferimenti alla giurisprudenza.

<sup>15</sup> *Ex multis*, Cass. Pen., sent. 24.10.2014, n. 46786; Sez. V, sent. 24.9.2012, n. 7984, entrambe in *De Jure*.

<sup>16</sup> In termini generali sull'art. 6 Cedu, v., *ex multis*, S. Bartole-P. De Sena-V. Zagrebelsky, *Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Milano 2012, p. 172 ss.

<sup>17</sup> Per un'ampia analisi, v. S. Quattrocchio, *Riqualficazione del fatto*, cit., p. 7 ss; G. Ubertis-F. Viganò (a cura di), *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, Torino 2016, p. 177 ss.

Un vero e proprio *leading case* è costituito, sul punto, dalla sentenza *Pélissier et Sassi c. Francia* del 1999<sup>18</sup>.

Nell'iter motivazionale<sup>19</sup>, la Corte di Strasburgo sottolinea il ruolo centrale dell'atto di accusa, ovvero il mezzo tramite il quale l'imputato conosce la base in fatto e in diritto degli addebiti che gli sono formulati. La qualificazione giuridica, in particolare, dev'essere specifica e dettagliata, ancorché l'art. 6 Cedu non imponga peculiari modalità di informazione o formalità, potendo ogni ordinamento provvedervi in modo autonomo, purché consenta un effettivo e tempestivo esercizio delle garanzie difensive. La stessa esigenza ricorre in caso di modifiche operate in corso di procedimento, in punto di contestazioni nuove o aggiuntive.

La Corte ha affermato che, per quanto il giudice di merito disponga – e ciò, secondo la Corte Edu, è assolutamente incontestabile – della facoltà di riquilificare *in iure* il fatto, è tuttavia doveroso consentire all'imputato di esercitare il proprio diritto di difesa in modo concreto ed in tempo utile, qualora si prospetti una diversa configurazione giuridica dell'accusa.

Analoghe osservazioni sono state svolte dalla Corte di Strasburgo nella nota e già citata sentenza *Drassich c. Italia* del dicembre 2007<sup>20</sup>. Anche in questo caso, è stato osservato che la precisa e completa informazione è fondamentale al fine di garantire l'equità del processo; pertanto, l'imputato dev'essere avvisato in tempo e con precisione dei fatti che gli sono addebitati e della rispettiva qualificazione giuridica. Nel caso esaminato dalla Corte, la modificazione del capo d'accusa si era verificata nel corso del giudizio dinanzi alla Cassazione – il fatto era stato d'ufficio riquilificato da corruzione propria a corruzione in atti giudiziari –, senza che l'imputato potesse aver contezza della possibile mutazione dell'accusa formulata nei suoi confronti e in difetto di contraddittorio, in quanto la *emendatio* si era verificata con la sentenza definitiva. Secondo la Corte Edu, si tratta di una contestazione “a sorpresa”, che ha pregiudicato il concreto esercizio del diritto di difesa e, dunque, ha determinato una violazione dell'art. 6 Cedu a danno del ricorrente.

<sup>18</sup> C. eur., sent. 25.3.1999, *Pélissier et Sassi c. Francia*, ric. 25444/94.

<sup>19</sup> Per quanto rileva, v. i pt. 51 e ss. della sentenza.

<sup>20</sup> C. eur., sent. *Drassich c. Italia* (1), cit., spec. pt. 31 ss. Per una sintesi della vicenda e riferimenti bibliografici, v. M. Caianiello, *Mutamento del nomen iuris e diritto a conoscere la natura e i motivi dell'accusa ex art. 6 C.e.d.u. le possibili ripercussioni sul sistema italiano*, in *GP*, 12/2007, p. 165 ss.; S. Quattrocchio, *Giudicato interno e condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo: la Corte di Cassazione "inaugura" la fase rescissoria*, in *CP*, n. 7-8/2010, p. 2622 ss.; S. Quattrocchio, *La "vicenda Drassich" si ripropone come crocevia di questioni irrisolte*, in *DPenCont.*, 4/2013, p. 161 ss.

Ancora, nella successiva sentenza *D.M.T. e D.K.I. c. Bulgaria* del 2012<sup>21</sup>, la Corte ha ribadito che tale impostazione non muta per il solo fatto che il delitto per cui viene successivamente condannato l'imputato sia meno grave (e quindi punito in modo più lieve) rispetto a quello *ab initio* contestato. Anche in queste circostanze, permane l'obbligo di una puntuale informativa circa il diverso inquadramento giuridico dell'accusa, non essendo tale onere escluso dalla minor gravità del reato per cui l'imputato risulta condannato<sup>22</sup>.

In generale, dalla giurisprudenza della Corte Edu emerge l'esigenza di portare ogni *emendatio* – in fatto e in diritto, non essendo ravvisata, tra le due ipotesi, alcuna differenza dalla Corte<sup>23</sup> – a conoscenza dell'imputato secondo modalità e tempi tali da consentire un concreto ed effettivo esercizio delle prerogative difensive da parte dell'imputato, non imponendo la Convenzione specifiche formalità<sup>24</sup>. Così, ancor di recente<sup>25</sup>, la Corte Edu ha confermato che «la Cour rappelle une fois encore que les dispositions de l'article 6 § 3 a) n'imposent aucune forme particulière quant à la manière dont l'accusé doit être informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui. Ainsi, ce qui importe est de savoir si, malgré l'absence d'une notification formelle [...], le requérant a été informé de manière adéquate et en temps utile pour lui permettre de préparer sa défense»<sup>26</sup>. Ovviamente, nessuna violazione può essere riscontrata ove le informazioni vengano tempestivamente rese note, ma l'imputato non si avvalga delle garanzie difensive che gli sono accordate<sup>27</sup>.

4. Se è certo, dunque, che dalla Convenzione europea si è innervato nell'ordinamento italiano il dubbio di compatibilità del canone *iura novit curia* con i paradigmi essenziali del contraddittorio, anche la formazione di un progressivo quadro di garanzie processuali all'interno del diritto dell'Unione europea è venuta a rafforzare la cornice delle garanzie all'interno delle quali il mutamento di qualificazione giuridica del fatto deve collocarsi.

<sup>21</sup> C. eur., sent. 24.7.2012, *D.M.T. e D.K.I. c. Bulgaria*, ric. 29476/06.

<sup>22</sup> In dottrina è favorevole, in tal senso, S. Quattrocchio, *Riqualficazione del fatto*, cit., p. 133.

<sup>23</sup> G. Biondi, *op. cit.*, p. 2; G. Ubertis-F. Viganò (a cura di), *op. cit.*, p. 177.

<sup>24</sup> G. Ubertis-F. Viganò (a cura di), *op. cit.*, p. 177.

<sup>25</sup> C. eur., sent. 22.2.2018, *Drassich c. Italia (2)*, ric. 65173/09.

<sup>26</sup> *Ibidem*, pt. 71.

<sup>27</sup> Così, da ultimo, C. eur., sent. 20.9.2016, *Hernandez Royo c. Spagna*, ric. n. 16033/12.

In particolare, la direttiva 2012/13/UE si inserisce nel contesto di una progressiva opera di ravvicinamento delle disposizioni processuali degli Stati membri avviata dall'Unione dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona<sup>28</sup>.

In primo luogo, occorre osservare che la direttiva in esame costituisce, per espressa affermazione dei considerando (tra cui i nn. 5, 8, 14), una diretta attuazione degli artt. 47 e 48 CdUE, i quali sanciscono, rispettivamente, il diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudizio imparziale (art. 47) e il principio di presunzione di innocenza e il diritto di difesa (art. 48). Una volta ancora, appare assolutamente stretto il rapporto con le previsioni della Cedu e la relativa giurisprudenza della Corte di Strasburgo: i considerando vi fanno riferimento in plurime occasioni (nn. 5, 6, 7, 8, 14, 42), con particolare richiamo all'art. 6 Cedu.

Tra le previsioni della direttiva, per quanto in questa sede rileva, spicca l'art. 6, il quale prevede il diritto all'informazione in merito all'accusa. La disposizione in esame – che si articola in quattro paragrafi – prevede in primo luogo che sia espressamente indicato il reato per cui si procede, in termini tempestivi, per garantire l'esercizio delle prerogative difensive e, così, l'accesso ad un *fair trial* (par. 1). In particolare, in caso di arresto e detenzione cautelare, i motivi di queste restrizioni debbono essere resi noti (par. 2), così come, una volta aperta la fase di accertamento della penale responsabilità nel merito, ogni informazione sulla natura e sulla qualificazione giuridica del fatto deve essere fornita all'imputato (par. 3).

All'art. 6, par. 4, invece, si prevede che, in caso di modifiche delle incolpazioni, l'accusato sia prontamente reso edotto, in modo da tutelare l'equità del procedimento, degli elementi di novità emersi a suo carico. Il considerando n. 29 afferma che se i particolari dell'imputazione dovessero mutare radicalmente, così da ripercuotersi sulla posizione del soggetto tratto a procedimento, l'accusato deve ricevere una tempestiva comunicazione, in modo da potersi adeguatamente difendere.

---

<sup>28</sup> Sulla genesi della direttiva C. Amalfitano, *Le prime direttive europee sul ravvicinamento "processuale": il diritto all'interpretazione, alla traduzione e all'informazione nei procedimenti penali*, in R. Del Coco-E. Pistoia (a cura di), *Stranieri e giustizia penale*, Bari, 2014, p. 1 ss., spec. p. 5.; v. anche S. Ciampi, *La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'informazione nei procedimenti penali*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 27.06.2012. F. Romoli, *Osservazioni a prima lettura della Direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali*, in *AP*, 2/2012, p. 1 ss. Allo scopo di provvedere al rafforzamento delle garanzie difensive, l'Unione ha adottato, a partire dal 2009, una serie di direttive (v. la Risoluzione del Consiglio, 30.11.2009, relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali, in *GUUE*, 4.12.2009, C 295/1) tra cui quella che qui rileva.



L'art. 6 della direttiva è stato oggetto, prima della sentenza di cui in seguito si dirà, di un'attività interpretativa da parte della Corte di giustizia, adita in via pregiudiziale in tre occasioni<sup>29</sup>. Nelle tre sentenze, seppur vertenti su profili differenti, il giudice di Lussemburgo ha sempre prestato particolare attenzione a specificare la *ratio* della direttiva e, nello specifico, dell'art. 6 della medesima, *id est* garantire l'esercizio effettivo dei diritti della difesa nonché l'equità del procedimento<sup>30</sup>.

Le prime due pronunce, emesse a seguito di rinvii da parte di giudici tedeschi, si sono soffermate su quesiti riguardanti il diritto all'informazione in caso di adozione di un decreto penale di condanna. La Corte di giustizia ha ritenuto che, per quanto con questo rito l'imputato possa conoscere dell'accusa a suo carico soltanto con la notifica del decreto, non vi è alcuna incompatibilità tra il procedimento *de quo* e i diritti sanciti dalla direttiva, in ragione del fatto che avverso il decreto può essere promossa opposizione e, di conseguenza, esperita opportuna attività difensiva secondo le ordinarie modalità processuali. Con un *caveat* assolutamente fondamentale: il termine per opporsi al decreto penale deve decorrere dal momento in cui il soggetto interessato ha avuto effettiva conoscenza del medesimo, specie nel caso in cui costui risieda all'estero, proprio perché così egli può valutare la propria strategia difensiva<sup>31</sup>. Al contrario, se il termine dovesse spirare, in quanto il decreto è stato notificato senza che l'imputato ne abbia avuto effettiva contezza, l'ordinamento deve permettere all'interessato una remissione in termini, in modo da poter concretamente esercitare i propri diritti difensivi<sup>32</sup>.

Nella terza delle sentenze richiamate, la Corte di giustizia – chiamata a pronunciarsi da un giudice bulgaro – ha affermato che l'art. 6, par. 3 della direttiva in esame non impedisce che i dettagli relativi all'accusa siano oggetto di *disclosure* dopo che sia stata formalmente presentata la richiesta di rinvio a giudizio contenente l'imputazione, purché l'accesso alle informazioni avvenga prima che il giudice conosca dell'accusa nel merito. Se la consultazione della documentazione relativa all'accusa dovesse avvenire soltanto dopo l'avvio della fase di merito – ma prima della fase di deliberazione – o in caso di modifiche successive dei dettagli a disposizione dell'accusa, il giudice deve poter adottare tutte le misure necessarie al fine di garantire il rispetto dei diritti della difesa e l'equità del procedimento<sup>33</sup>.

<sup>29</sup> C.G. UE, sentenze 15.10.2015, causa C-216/14, *Covaci*; 22.3.2017, cause riunite C-124/16, C-188/16 e C-213/16, *Tranca e a.*; 5.6.2018, causa C-612/15, *Kolev*.

<sup>30</sup> Sent. *Covaci*, pt. 65; sent. *Tranca*, pt. 38; sent. *Kolev*, pt. 89

<sup>31</sup> Sent. *Covaci*, pt. 60.

<sup>32</sup> Sent. *Tranca*, pt. 44

<sup>33</sup> Sent. *Kolev*, pt. 88

Quanto, invece, all'art. 48 CdfUE, si deve sottolineare, per quel che rileva in questa sede, il secondo paragrafo, a tenore del quale «[i]l rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato».

In merito, è opportuno ricordare che l'art. 52, par. 3, CdfUE – c.d. clausola di omogeneità – prevede che ove la Carta sancisca diritti corrispondenti a quelli enunciati dalla Cedu, «il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione», come interpretati dalla Corte di Strasburgo. Resta salva la possibilità che l'Unione preveda – in forza dell'enunciato che chiude l'art. 52, par. 3, CdfUE – una forma di protezione maggiormente penetrante (e mai deteriore) delle medesime garanzie<sup>34</sup>.

Per espressa indicazione delle spiegazioni relative alla Carta<sup>35</sup>, l'art. 48 CdfUE corrisponde all'art. 6, parr. 2 e 3, Cedu: di conseguenza, la disposizione della Carta dev'essere letta alla luce del contenuto (e delle limitazioni) di quanto previsto, nella medesima materia, dalla Convenzione.

Occorre richiamare che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione incontra, rispetto al proprio ambito applicativo nei confronti degli Stati membri, il limite indicato dall'art. 51, par. 1, CdfUE<sup>36</sup>, secondo cui «[l]e disposizioni della presente Carta si applicano [...] agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione».

Nel caso di specie, appare evidente – in forza del reiterato richiamo che la direttiva effettua alle disposizioni della Carta – la sussistenza di un collegamento rispetto all'art. 48 CdfUE: si ricade così nel “cono d'ombra” del diritto dell'Unione, con la conseguenza di non eccedere il limite applicativo dettato dall'art. 51 CdfUE. Merita sottolineare che nella misura in cui si tratta di diritti degli indagati/imputati nel procedimento penale, detta materia è stata oggetto di disciplina – mediante la direttiva 2012/13/UE – da parte dell'Unione. Ne segue necessariamente che, ove rilevi una di queste garanzie, si rientra nell'ambito applicativo del diritto dell'Unione stessa.

<sup>34</sup> In tema, v. C. Amalfitano, *Il rilievo della CEDU in seno all'Unione europea ex art. 6 TUE*, in L. D'Andrea-G. Moschella-A. Ruggeri-A. Saitta, *La Carta dei diritti dell'Unione Europea e le altre Carte (ascendenze culturali e mutue implicazioni)*, Torino 2016, p. 247 ss., spec. p. 256 ss.

<sup>35</sup> Le spiegazioni sono pubblicate in GUUE, 14.12.2007, C 303/17. In merito all'art. 47 CdfUE, v. *ibidem*, p. 48, ove espressamente si afferma che «[c]onformemente all'articolo 52, paragrafo 3, questo diritto ha significato e portata identici al diritto garantito dalla CEDU»

<sup>36</sup> Sulle limitazioni derivanti dall'art. 51 CdfUE, v., *ex multis*, N. Lazzerini, *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: I limiti di applicazione*, Milano 2018, spec. p. 183 ss. (nonché i numerosi riferimenti offerti dall'Autrice a p. 184); A. Tizzano, *L'application de la Charte de droits fondamentaux dans les États membres à la lumière de son article 51, paragraphe 1*, in *DUE*, 3/2014, p. 429.

5. Dato questo quadro di continue e reciproche interferenze tra diritto interno e fonti UE – in un quadro normativo quale quello descritto – certamente non stupisce la formulazione, da parte del Tribunale di Brindisi, di un'ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia<sup>37</sup>, con la quale il giudice di Lussemburgo è stato interrogato in merito alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea della disciplina italiana che non prevede – come già osservato – la possibilità, per l'imputato, di domandare l'applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione a talune fattispecie di reato.

Nel procedimento in questione, l'imputato era stato originariamente chiamato a rispondere del delitto di ricettazione (art. 648 Cp), in quanto aveva consegnato ad un *compro oro* gioielli (poi risultati di provenienza furtiva) che egli avrebbe ricevuto da terzi soggetti, non avendo – secondo una prima ricostruzione – preso parte al furto da cui i monili derivavano. L'imputato, comparso personalmente in udienza, rilasciava spontanee dichiarazioni nelle quali riconosceva la propria responsabilità nel reato presupposto, ovvero il furto dei gioielli (aggravato ex art. 61, n. 7, Cp in virtù del grave danno patrimoniale cagionato alle vittime), così escludendosi che egli potesse essere rispondere della ricettazione dei monili, in forza della clausola di riserva che connota il reato di ricettazione.

Posto che l'imputato si era dichiarato autore del reato da cui la refurtiva risultava provenire, il giudice invitava il p.m. alla formale modifica, ex art. 516 Cpp, del fatto oggetto dell'incolpazione, in virtù delle emergenze processuali. Di conseguenza, sarebbe stato possibile, per l'imputato, accedere al rito alternativo invocato, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 Cpp. Nonostante ciò, il p.m. non provvedeva a adeguare la contestazione e, di conseguenza, il giudice informava l'imputato della possibilità che la sentenza riconoscesse un diverso *nomen iuris* all'episodio contestatogli, in perfetto ossequio al *dictum* della Corte Edu nel caso *Drasich*.

Nell'ordinanza di rinvio, viene puntualmente richiamata la costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui – con riferimento ai rapporti tra furto e ricettazione – qualora nel capo di imputazione originario siano (già) contestati gli elementi fondamentali idonei ad esercitare il diritto di difesa rispetto al fatto come

---

<sup>37</sup> Trib. Brindisi, Sez. penale, ord. 20.10.2017, est. Biondi. Il testo è pubblicato in <https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1807-ordrinvpregtribbrindisi.pdf>, con nota di G. Centamore, *Ancora in tema di riqualficazione giuridica del fatto: un'interessante ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 12.1.2018.

poi qualificato dal giudice, non si verifica alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, quand'anche il p.m. non abbia provveduto alla formale modifica dell'imputazione<sup>38</sup>.

In particolare, il giudice pugliese ha messo in luce che, in ragione del diverso regime applicabile alle modifiche del fatto e alle ipotesi di riqualficazione *in iure*, risultano declinate in modo assai diverso le garanzie di difesa, entro cui deve farsi rientrare anche la facoltà di scegliere l'accesso ai riti alternativi: opzione che può ben dipendere dall'esatta natura e portata della contestazione.

A fronte di un quadro quale quello brevemente ricostruito, il giudice pugliese ha domandato alla Corte di giustizia se un simile regime sia compatibile con i diritti enunciati dalla direttiva 2012/13/UE (segnatamente, gli artt. 2, par. 1; 3, par. 1, lett. "c"; 6, parr. 1, 2 e 3) e con l'art. 48 CdfUE. Nello specifico, il giudice *a quo* domanda se le disposizioni UE richiamate ostino ad una legislazione nazionale che distingue le garanzie difensive a seconda che la modifica dell'imputazione riguardi gli elementi fattuali o giuridici della stessa, così comportando anche un diverso regime quanto all'accesso ai riti alternativi.

6. La Corte di giustizia – il cui *decisum* non si è discostato dalle conclusioni presentate dall'Avvocato generale Bobek<sup>39</sup> – si è pronunciata, con la sentenza in esame, nel senso che né le disposizioni della direttiva 2012/13/UE, né l'art. 48 CdfUE ostano ad una legislazione nazionale, quale quella italiana, che distingue la consistenza delle garanzie difensive a seconda della natura del mutamento dell'imputazione.

Prima di giungere all'analisi del merito della vicenda, la Corte si è soffermata su due profili che meritano attenzione.

---

<sup>38</sup> *Ex multis*, Cass. Pen., sent. 14.4.2016, n. 18729, in *De Jure*, secondo cui (v. pt. 4.1.3 del cons. in diritto) «quando nel capo di imputazione originario come nella fattispecie - siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizione di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza, non sussiste violazione del principio di doverosa correlazione tra accusa e sentenza; risultando legittima in tale prospettiva non solo l'ipotesi (che qui ricorre) di riqualficazione del furto in ricettazione, ma anche quella opposta di riqualficazione della ricettazione come furto».

<sup>39</sup> Conclusioni dell'Avvocato generale Michal Bobek, 5.2.2019. L'A.G. ha proposto alla Corte di giustizia di rispondere (pt. 101) al quesito pregiudiziale nel senso che «la direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22.5.2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, e l'articolo 48, paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non ostano a norme processuali, come quelle di cui al procedimento principale, che consentono all'imputato di chiedere l'applicazione della pena su richiesta dopo l'apertura del dibattimento soltanto se vi è una modifica dell'accusa di natura fattuale, e non quando la modifica è di natura giuridica».

Preliminarmente, viene sottolineato – a differenza di quanto prospettato dal Governo italiano<sup>40</sup> – che la direttiva 2012/13/UE non limita il proprio campo d'applicazione alle sole questioni aventi una dimensione di transnazionalità. Invero, si tratta di una conclusione cui la dottrina era già pervenuta<sup>41</sup>, osservando – al pari della Corte – che la direttiva è tesa a rafforzare i diritti minimi degli individui nel processo penale, a prescindere dalla natura della controversia. Inoltre, la Corte di giustizia osserva che la direttiva costituisce una concretizzazione dei diritti sanciti dalla Carta e detta norme minime comuni, destinate ad applicarsi senza alcuna distinzione tra situazioni interne o transfrontaliere<sup>42</sup>. Sebbene la Corte non si fosse ancora espressa in questa direzione – come le conclusioni dell'Avvocato generale hanno ben evidenziato – si può rilevare che già nella sentenza *Kolev* è stata fornita un'interpretazione della direttiva senza che la controversia palesasse un carattere transfrontaliero, implicitamente affermando la applicabilità della stessa anche in situazioni meramente interne<sup>43</sup>. Le medesime considerazioni sorreggono altresì l'affermazione in merito alla rilevanza, nel caso di specie, dell'art. 48 CdfUE. Anche in questo caso, al contrario di quanto sostenuto dal Governo italiano<sup>44</sup>, la disposizione richiamata dal Tribunale pugliese è pienamente applicabile,

---

<sup>40</sup> Sent. *Moro*, pt. 29.

<sup>41</sup> C. Amalfitano, *Le prime direttive*, cit., p. 11 ss. Si è osservato che la direttiva in esame si applica non soltanto ai procedimenti penali che abbiano un carattere di transnazionalità, ma a qualsiasi processo che venga celebrato all'interno degli Stati membri, per quanto si tratti di situazioni meramente "interne": non è dato ricavare, dalla formulazione dell'art. 82, par. 2, TFUE, che l'obbligo di assicurare i diritti in esame operi solo se il procedimento, per la natura del reato, per la provenienza dell'autore o qualsiasi altro fattore, presenti legami con più ordinamenti. Proprio il fatto che si tratti di una direttiva volta all'armonizzazione delle disposizioni nazionali – a maggior ragione tesa a garantire diritti fondamentali – impone che l'ambito applicativo sia il più ampio possibile, dunque tale da ricomprendervi espressamente anche le situazioni interne, cioè sfornite di collegamenti transfrontaliero. Depongono in questo senso sia il considerando n. 16, che afferma l'estensione del campo applicativo della direttiva ad ogni indagato/imputato, a prescindere dalla propria condizione giuridica, cittadinanza o nazionalità, sia l'art. 2 dell'articolato, il quale si riferisce espressamente alle «persone che siano messe a conoscenza [...] di essere indagate o imputate per un reato», senza individuare alcuna limitazione. Come ben evidenzia il considerando n. 3, lo sviluppo di efficaci forme di mutuo riconoscimento si fonda sul rafforzamento della reciproca fiducia tra i rispettivi ordinamenti nazionali, che certamente è stimolata dall'assicurazione di garanzie e diritti uniformi su tutto il territorio dell'Unione. Se questi sono gli obiettivi della direttiva, susciterebbe ovvie perplessità un approccio che limitasse l'applicazione dei diritti sanciti ai soli procedimenti aventi una dimensione transfrontaliera: in questo modo, infatti, si registrerebbe una inaccettabile forma di discriminazione.

<sup>42</sup> Così riprendendo e sviluppando quanto già rilevato dalla Corte di giustizia nella sent. *Kolev*, pt. 88 e giurisprudenza ivi richiamata.

<sup>43</sup> Conclusioni A.G., pt. 34 ss.

<sup>44</sup> Sent. *Moro*, pt. 31.

in quanto la direttiva 2012/13/UE rappresenta una concreta realizzazione del diritto di difesa sancito dalla Carta; non può quindi affermarsi che operi il limite applicativo di cui all'art. 51 CdfUE.

Per quanto attiene al cuore della questione, è bene sottolineare che la Corte di giustizia – sfruttando, anche in questa circostanza, l'*assist* dell'Avvocato generale<sup>45</sup> – ha riformulato<sup>46</sup> il quesito pregiudiziale sottoposto dal Tribunale di Brindisi (come una ben consolidata giurisprudenza permette) allo scopo di fornire una risposta utile al giudice *a quo*. Ad avviso del giudice lussemburghese, la disposizione della direttiva 2012/13/UE rilevante ai fini della controversia nazionale è rappresentata non già da quelle prospettate dal Tribunale, bensì dall'art. 6, par. 4<sup>47</sup>, secondo cui «gli Stati membri garantiscono che le persone indagate o imputate, siano tempestivamente informate di ogni eventuale modifica alle informazioni fornite a norma del presente articolo, ove ciò sia necessario per salvaguardare l'equità del procedimento»<sup>48</sup>.

Dopo essersi soffermata su questi aspetti preliminari, la Corte si concentra sull'esatta interpretazione delle disposizioni del diritto dell'Unione europea richiamate, ovvero l'art. 6, par. 4, direttiva 2012/13/UE e l'art. 48 CdfUE.

Sul primo versante, la Corte considera che le direttive adottate sulla base dell'art. 82, par. 2, TFUE si limitano a dettare norme minime comuni a tutti gli Stati membri i quali, come già rilevato, possono assicurare un livello di tutela più penetrante, ma mai possono assicurare uno *standard* inferiore a quello che può ricavarsi dalle disposizioni della Cedu e della relativa giurisprudenza della Corte Edu.

In proposito, viene sottolineato con chiarezza che l'atto normativo europeo non disciplina le modalità di comunicazione dell'accusa all'imputato, né per quanto concerne le contestazioni originarie, né per quel che riguarda le eventuali modifiche: l'art. 6 si limita ad esigere, da ciascun ordinamento, che i soggetti tratti a processo siano

<sup>45</sup> Conclusioni A.G., pt. 55 ss.

<sup>46</sup> Sul potere della Corte di giustizia di riformulare il quesito pregiudiziale e di indicare, se necessario, disposizioni maggiormente pertinenti e utili al giudice del rinvio, v. G. Tesaurò, *Diritto dell'Unione Europea*, Padova, 2010, p. 329. In giurisprudenza, oltre alle pronunce richiamate dalla sentenza in esame, cfr., *ex multis*, C.G. UE, sent. 18.12.2014, causa C-562/13, *Centre public d'action sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve*, pt. 37: «La Corte è tenuta a trarre dall'insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi di tale diritto che richiedono un'interpretazione, tenuto conto dell'oggetto della controversia». Altrettanto, è ben nota la riformulazione operata da C.G. UE, sent. 8.9.2015, causa C-105/14, *Taricco*, pt. 29 ss.

<sup>47</sup> G. Centamore, *op. cit.*, p. 41, già evidenziava la perplessità sul fatto che il giudice *a quo* non avesse incluso, tra le disposizioni della direttiva rilevanti, l'art. 6, par. 4, su cui, invece, l'A.G. e la Corte si sono soffermati e che pare infatti disposizione pienamente pertinente.

<sup>48</sup> Sent. *Moro*, pt. 40 ss.

informati in modo tale da consentire un adeguato esercizio del diritto di difesa, così da rendere il processo un vero *fair trial*<sup>49</sup>.

Nel caso della direttiva 2012/13/UE, il diritto di essere informati in merito all'accusa non esclude la modificabilità della stessa (anzi, l'art. 6, par. 4 prospetta espressamente la possibilità di una *emendatio*), a condizione che ogni elemento di novità sia reso noto all'imputato o al suo difensore. Il già menzionato considerando n. 29 indica che la tempestiva comunicazione degli elementi di novità deve concernere «i particolari concernenti l'accusa [...] tal[i] da ripercuotersi in modo sostanziale sulla posizione» dell'imputato. Anche rispetto alle sopravvenienze dell'imputazione – e senza distinguere tra quelle *in iure* e *in facto* – la Corte osserva che il principio della *parità delle armi* impone una tempestiva comunicazione, in modo che sia possibile articolare la propria difesa in modo effettivo, anche – ove risulti necessario – mediante la concessione di un rinvio ad una successiva udienza.

In questa direzione, viene richiamata la giurisprudenza della Corte Edu<sup>50</sup>, che, come osservato *supra*, ha interpretato l'art. 6, parr. 1 e 3, Cedu nel senso che è necessario offrire all'indagato prima e imputato poi una piena informazione in merito all'accusa, nell'ottica di consentire un'efficace attività difensiva. Qualora le norme processuali consentano al giudice la riquilificazione del fatto entro un perimetro normativo diverso da quello originariamente contestato dalla pubblica accusa, all'imputato dev'essere fornita tempestiva informazione (onde evitare una riquilificazione “a sorpresa”), non rilevando tuttavia le specifiche modalità con cui la comunicazione viene resa, né essendo necessarie notificazioni formali.

La Corte di giustizia rileva che, nel procedimento dinanzi al Tribunale, l'imputato è stato puntualmente reso edotto della possibile riquilificazione giuridica del reato ascrittogli, in quanto il giudice vi ha personalmente provveduto all'esito della ammissione dei fatti da parte dell'accusato.

Ad avviso della Corte di giustizia, una diversa declinazione del diritto di difesa a seconda della modifica, in fatto o in diritto, dell'imputazione non si pone in contrasto con il dettato della direttiva 2012/13/UE, in quanto quest'ultima si limita a prescrivere le garanzie minime che debbono essere rispettate, ma non detta le specifiche modalità e forme in cui queste devono concretizzarsi. Come già considerato, anche alla luce della giurisprudenza della Corte Edu, è sufficiente, ai fini dello svolgimento di un *fair trial*, che l'imputato possa sapere della potenziale riquilificazione e, quindi, difendersi nel merito: diritti che la legislazione italiana riconosce e che, nel caso di specie, sono stati pienamente rispettati.

<sup>49</sup> In questi termini già si sono espresse le sentenze in cui la Corte è stata chiamata ad interpretare la direttiva in esame: v. le sentenze richiamate *supra*, nota 29.

<sup>50</sup> Sent. *Moro*, pt. 54 ss.

Non può invece ricavarsi dalla direttiva l'obbligo, per il legislatore nazionale, di consentire una remissione in termini per l'accesso ad eventuali riti alternativi e/o premiali in caso di modifiche dell'imputazione. Si tratta di un diritto estraneo al corpo normativo europeo, che in via interpretativa non è possibile ricavare dal testo della direttiva; né, del pari, si può desumere dalle garanzie assicurate a livello sovranazionale una necessaria equiparazione, a livello nazionale, tra mutazione del fatto e riquilificazione in diritto del capo d'accusa.

Alla luce del percorso argomentativo sintetizzato, la Corte di giustizia conclude osservando che, in applicazione dell'art. 6, par. 4, direttiva 2012/13/UE, gli Stati membri non debbono riconoscere all'imputato il diritto di accedere a riti alternativi in presenza di qualsiasi riquilificazione o modificazione dell'accusa<sup>51</sup>.

Sul secondo versante – quello, cioè, legato all'art. 48 CdfUE – la Corte chiarisce che il diritto all'informazione nel procedimento penale ha formato oggetto di disciplina da parte dell'Unione europea e, dunque, il caso in esame rientra nell'ambito applicativo della Carta, secondo quanto dispone l'art. 51, par. 1, CdfUE. Infatti, il diritto di conoscere l'accusa (e gli elementi innovativi della stessa rispetto alla formulazione originaria) è stato oggetto di disciplina da parte dell'art. 6 della direttiva, pertanto si tratta di una situazione giuridica rientrante nello spettro applicativo del diritto dell'Unione.

Ciò posto, nella misura in cui la direttiva stessa è concretizzazione dell'art. 48, par. 2, CdfUE, non può che affermarsi la piena compatibilità della disciplina nazionale anche rispetto a questo parametro europeo. Infatti, neppure dall'art. 48 CdfUE è dato ricavare un obbligo, per il legislatore nazionale, di assicurare all'imputato gli stessi diritti – in termini di accesso “tardivo” ai riti alternativi – in caso di modifica dell'imputazione in fatto o in diritto.

Pertanto, neppure l'art. 48 CdfUE può essere interpretato in modo tale da ritenersi ostativo rispetto alla disciplina italiana censurata dal Tribunale brindisino.

---

<sup>51</sup> Sul punto, occorre osservare che, secondo la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, la scelta di un rito alternativo rientra nell'esercizio delle prerogative difensive dell'imputato (v. Corte cost., sent. 273/2014 e 206/2017). Sotto questo profilo, all'apparenza le posizioni delle due Corti possono apparire divergenti; tuttavia, è opportuno richiamare che la direttiva in esame prospetta soltanto delle norme “minime”, soglia rispetto alla quale i legislatori nazionali non possono arretrare. Ed è proprio alla luce di questa considerazione che si deve leggere la differenza: il giudice di Lussemburgo ha ribadito che, una volta rispettato il *minimum* imposto dall'atto normativo UE, non può ritenersi incompatibile con la direttiva la disciplina interna che, così come interpretata dalla Corte di Cassazione, accorda ampi spazi alla riquilificazione *in iure* dell'imputazione, senza violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.



7. Al quesito pregiudiziale formulato dal Tribunale di Brindisi la Corte di giustizia ha fornito l'unica risposta che, sulla base del testo della direttiva 2012/13/UE e dell'art. 48 CdfUE, poteva essere offerta<sup>52</sup>: da nessuna delle due fonti è possibile ricavare che il diritto di difesa nel processo penale, come configurato a livello sovranazionale, comporti l'obbligo, per gli Stati membri, di garantire l'accesso ai riti alternativi ove si registrino modifiche *in iure* ed *in facto* delle accuse. Del resto, l'odierna legislazione nazionale – come risultante dagli interventi additivi della Consulta e da un'attività interpretativa orientata dalle pronunce della Corte Edu – pare offrire all'imputato una tutela pienamente coerente con il dato normativo dell'Unione europea (direttiva 2012/13/UE e art. 48 CdfUE) e con la giurisprudenza della Corte di giustizia.

Il caso di specie lo dimostra con chiarezza: l'imputato ha reso spontanee dichiarazioni, sulla cui base è stata prospettata la riquilificazione del *nomen iuris* attribuito al fatto. Il Tribunale ha prontamente informato l'accusato della possibilità di esser condannato per un delitto diverso da quello originariamente contestato, così rendendo possibile un effettivo esercizio dei propri mezzi di difesa: in queste circostanze, ove l'imputato abbia avuto modo di difendersi in merito alla potenziale diversa qualificazione giuridica, non potrà lamentare alcuna lesione dei propri diritti<sup>53</sup>.

Se è vero che le fonti UE non impongono all'ordinamento nazionale né il superamento della dicotomia tra modifica del fatto e riquilificazione in diritto, né l'uniformazione delle garanzie difensive nei due diversi casi, è tuttavia interessante riportare – come spunto critico significativo – un passaggio delle conclusioni dell'Avvocato generale Bobek. Egli osserva che «non mi pare immediatamente evidente in che modo, in considerazione della loro diversa natura, gli elementi materiali del reato (*actus reus*) di «furto» potrebbero completamente realizzarsi sulla base degli elementi materiali del reato di «ricettazione» senza la necessaria realizzazione di ulteriori elementi di fatto. Tuttavia, il giudice del rinvio lo ritiene espressamente possibile, in base al diritto nazionale o nel particolare contesto fattuale di cui al caso di specie. Darò pertanto per assodato che vi sia stata una «semplice» modifica della qualificazione giuridica ma non una modifica dei fatti riportati nell'imputazione»<sup>54</sup>. Si tratta di una affermazione che

<sup>52</sup> Nonostante fosse stata evocata una soluzione di segno opposto: v. G. Centamore, *op. cit.*, p. 50.

<sup>53</sup> In questi termini, è sufficiente richiamare la più recente (2018) delle due sentenze *Drassich c. Italia* della Corte Edu: se l'imputato è messo nelle condizioni di poter conoscere il tenore delle accuse a lui rivolte in modo pieno, tempestivo ed effettivo, così da potersi difendere, non ricorre alcuna violazione dell'art. 6 Cedu.

<sup>54</sup> Conclusioni A.G., nota n. 4. Pur non soffermandosi espressamente sul tema, pare evidente che la stessa Corte di giustizia abbia dato per acquisita la possibilità che si possa operare una riquilificazione

si pone in palese contrasto con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che invece ritiene non sussistente alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza qualora un imputato di furto venga condannato per ricettazione<sup>55</sup>.

Si tratta di una perplessità già palesata da parte della dottrina<sup>56</sup>, specie a margine delle sentenze della Corte Edu: si obietta, cioè, che la qualificazione giuridica produce necessariamente riflessi anche sugli elementi di fatto, quantomeno nella misura in cui debbono essere accertati aspetti fattuali ulteriori e/o diversi – prima invece trascurabili – per poter dichiarare l'accusato responsabile del “diverso” reato. Ciò in quanto ogni precetto penale assume una fisionomia propria ed impone l'accertamento della sussistenza di elementi costitutivi diversi. In quest'ottica, la distinzione tra “fatto” e “diritto” appare, a certa dottrina, artificiosa, essendo invece unitario il processo cognitivo che conduce all'accertamento della responsabilità penale<sup>57</sup>.

Un *discrimen* che la giurisprudenza di entrambe le Corti – a Lussemburgo come a Strasburgo – sembra non condividere o addirittura fatica a comprendere, come le parole dell'Avvocato generale denotano.

Se le modifiche in fatto e in diritto sono considerate, a livello europeo, fra loro equivalenti – e sempre si deve garantire l'esercizio effettivo e tempestivo del diritto di difesa (in cui, per la Corte costituzionale, rientra la scelta dei riti alternativi) –, si può allora ritenere ragionevole invocare la piena uniformazione delle garanzie offerte all'imputato.

Inoltre, non è secondario osservare che la riquilificazione giuridica può portare ad un trattamento sanzionatorio ben più rigoroso rispetto a quello originariamente prospettato<sup>58</sup>, di conseguenza le garanzie difensive dovrebbero essere analoghe a quelle offerte, anche in punto di accesso ai riti alternativi, in caso di *emendatio* del fatto.

Sulla base di questi rilievi, parte della dottrina – sulla base della recente giurisprudenza della Corte costituzionale – sembra ormai sostenere la necessità di affermare

---

in diritto senza che vi sia una mutazione del fatto. Invero, la Corte, se da un lato ricorre alla riformulazione dei quesiti pregiudiziali – onde fornire una risposta utile al giudice del rinvio –, dall'altro tende a fidarsi della ricostruzione degli elementi di fatto e diritto operata dai giudici nazionali. Di ciò si ha dimostrazione osservando che è assai infrequente il ricorso alla possibilità riconosciuta alla Corte (dall'art. 101 RP CG) di chiedere chiarimenti al giudice del rinvio entro uno specifico termine.

<sup>55</sup> V. supra, nota 32.

<sup>56</sup> R. Kostoris, *Diversa qualificazione giuridica del fatto in Cassazione e obbligo di conformarsi alla decisione della Corte europea dei diritti umani: considerazioni sul caso Drassich*, in *GI*, 2009, p. 151; M. Caianiello, *op. cit.*, p. 171.


<sup>57</sup> M. Caianiello, *op. cit.*, p. 175; A. Capone, *op. cit.*, p. 3.

<sup>58</sup> G. Centamore, *op. cit.*, p. 49.

una piena equiparazione delle garanzie difensive<sup>59</sup> in caso di modifiche *in facto* e riqualificazioni *in iure* delle imputazioni, in modo tale da consentire l'accesso ad un rito alternativo<sup>60</sup>. Ed è proprio sotto questo profilo che parte della dottrina ritiene non ragionevolmente sostenibile la conservazione di differenze così profonde, tanto da adombrare dubbi di legittimità costituzionale<sup>61</sup>.

La Corte costituzionale – quando è stata chiamata a pronunciarsi sul punto<sup>62</sup> – ha sostenuto che l'accertamento della diversa qualificazione giuridica e la constatazione della diversità del fatto da quello descritto costituiscono situazioni processuali eterogenee: soltanto il legislatore potrebbe dunque superare la discrasia e rendere omogenea la disciplina nelle due fattispecie.

In ogni caso – in attesa di un intervento legislativo o di una decisione della Corte costituzionale che superi quanto essa stessa, nel 2010, ha affermato – il *discrimen* tra modifiche dell'imputazione *in iure* e *in facto* resta saldo, ma solo nel codice di rito, specie per quel che concerne l'accesso ai riti alternativi a seguito della riformulazione dell'accusa.



---

<sup>59</sup> Tra le quali la più recente giurisprudenza costituzionale annovera anche il diritto di accedere ai riti alternativi quando l'imputazione risulti modificata.

<sup>60</sup> N. Galantini, *Il diritto all'informazione per l'effettivo esercizio del diritto di difesa nel processo penale*, in CP, n. 10/2018, p. 3416 ss., spec. p. 3423; G. Illuminati, *Giudizio*, in G. Conso-V. Grevi-M. Bargis, *Compendio di procedura penale*, Padova, 2016, p. 511 ss; A. Capone, *op cit.*, p. 23.

<sup>61</sup> M. Caianiello, *op. cit.*, p. 175; G. Lozzi, *Lezioni di procedura penale*, Torino 2017, p. 597 ss. Entrambi gli autori sottolineano dubbi di illegittimità costituzionale dell'odierna disciplina ed invocano un intervento normativo volto ad uniformare appieno le garanzie difensive esercitabili nelle differenti situazioni.

<sup>62</sup> Corte cost., sent. 17.3.2010, n. 103, pt. 4 cons. diritto.